



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1427

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Giorgio Papa dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

situazione impediva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 1032 del 27 febbraio 2019 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Giorgio Papa, nato a Varese il 24 aprile 1956;

VISTO il provvedimento del 13 dicembre 2019, con cui la Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. (nel prosieguo "BPB" o anche solo la "Banca"), con sede legale in Bari, e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario", TUB), in ragione delle perdite patrimoniali;

VISTA la nota del 23 luglio 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Giorgio Papa in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota datata 27 gennaio 2020, notificata in pari data al sig. Giorgio Papa a mezzo posta elettronica certificata (prot. OCF n. 4262/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE la nota della Consob del 16 marzo 2020 e le note della Banca d'Italia del 20 marzo e del 17 luglio 2020, con le quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prott. OCF n. 15119/2020, n. 15584/2020 e n. 31559/2020);

VISTE le comunicazioni del 17 febbraio e del 29 febbraio 2020 (prott. OCF n. 8407/2020 e n. 12852/2020) con cui l'interessato ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;

CONSIDERATE le osservazioni e la documentazione trasmesse dal sig. Giorgio Papa con le suddette comunicazioni con le quali l'interessato ha rappresentato, in particolare:

- A) l'intenzione di richiedere la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;
- B) l'irrilevanza ai sensi dell'art. 2 del D.M. 472/1998 del proprio periodo di incarico di amministratore delegato, terminato il 3 dicembre 2019, non essendo egli stato in carica al momento dell'adozione del provvedimento di crisi della Banca del 13 dicembre 2019;
- C) la inapplicabilità del cit. art. 2 del D.M. 472/1998 in quanto «*dal contenuto identico o comunque analogo*» alla disposizione di cui all'art. 2, del decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 468, colpita da dichiarazione di illegittimità, pena una «*eclatante violazione del principio di eguaglianza formale di cui all'art. 3, 1° comma, della Costituzione*»;
- D) di essere estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca, osservando:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

(i) di aver rassegnato le proprie dimissioni il 3 dicembre 2018, lasciando la Banca con l'approvazione della semestrale 2018 e che durante il proprio mandato la Banca avrebbe sempre registrato un andamento tale da mantenerla al di sopra dei limiti patrimoniali regolamentari SREP assegnati dalla Banca d'Italia per il Gruppo Banca Popolare di Bari, riportando un prospetto recante l'andamento dei principali indicatori nel periodo 2015-06/2018 quali evidenze numeriche che consentirebbero di affermare che, pur nelle evidenti difficoltà di mercato in cui si è trovata ad operare BPB nel contesto della crisi sistemica del settore bancario, da maggio 2015 fino alla semestrale 2018, sarebbero stati conseguiti dalla Banca *«importanti risultati»* e la seguente dichiarazione del Governatore della Banca d'Italia: *«Il commissariamento della Bari è stato disposto quando le perdite hanno ridotto i livelli di capitale al di sotto dei minimi stabiliti dalle regole prudenziali. La discesa del capitale al di sotto dei limiti non si era registrata negli anni precedenti, nonostante le difficoltà della Banca»*;

(ii) che la crisi della Banca non sarebbe derivata da condotte a lui imputabili in quanto egli, in qualità di amministratore delegato, avrebbe *«fatto di tutto per evitarla»*. In particolare, l'interessato ha osservato che crediti dall'esito rivelatosi negativo o comunque incerto non sarebbero aumentati durante il predetto incarico e sarebbero anzi sensibilmente diminuiti;

(iii) che la riduzione del Patrimonio Netto di Gruppo fra il 2017 ed il 2018 sarebbe stata determinata oltre che dalle ingenti perdite del 2018 (per 420 mln di euro), anche dell'applicazione dell'indice Fta IFRS9 (di circa 155 mln di euro);

(iv) che la propria totale estraneità ai gravi fatti aziendali che hanno portato all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria sarebbe stata resa nota dalla stessa Banca d'Italia nel documento di approfondimento pubblicato dall'Autorità sul proprio sito istituzionale il 16 dicembre 2019, in cui si legge: *«All'inizio del 2019 emergono forti conflittualità tra Presidente dell'Organo Amministrativo e le componenti a lui riconducibili, da un lato, e l'Amministratore Delegato, i componenti del Comitato di Controllo Interno e Rischi, il Presidente del Collegio sindacale, dall'altro. Si determina un vero e proprio stallo gestionale»*;

E) la irrilevanza dei provvedimenti sanzionatori applicati nei suoi confronti dalla Consob precisando in particolare che *«(...) si riferiscono a fatti quasi del tutto relativi al periodo in cui ero solo Amministratore - e non ero quindi al di dentro dei meccanismi operativi in esame in detti Provvedimenti - e non Amministratore Delegato»*;

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva in quanto il sig. Giorgio Papa ha svolto funzioni di amministrazione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2017 e del 2018), avendo ricoperto gli incarichi di componente del consiglio di amministrazione (dal 30 maggio 2012 al 17 aprile 2015 e dal 19 aprile 2015 al 30 aprile 2015) e di amministratore delegato (dal 1° maggio 2015 al 28 aprile 2018 e dal 30 aprile 2018 al 3 dicembre 2018);

RITENUTE le osservazioni e la documentazione trasmesse dall'interessato irrilevanti e/o infondate e pertanto non idonee a dimostrarne la mancata sussistenza dei presupposti di avvio del procedimento e l'estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca, in quanto:

1) l'intenzione di presentare domanda di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari e l'effettiva trasmissione nella predetta domanda presentata dal sig. Giorgio Papa successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento a nulla rilevano ai fini della conclusione del presente



procedimento, in considerazione della messa agli atti del procedimento di cancellazione a domanda, disposta e comunicata all'interessato dal Responsabile UACF (prot. OCF n.16422 del 27 marzo 2020);

2) risulta perfettamente integrato il presupposto temporale oggettivo stabilito dall'art. 2 del D.M. n. 472/1998 (aver svolto funzioni di amministrazione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi) in quanto il tenore letterale del cit. art. 2 è chiaro nel riferire e ancorare il parametro di cui al comma 3 della medesima disposizione («3. *Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero*») al dettato di cui al comma 1 («1. *Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo (...)*»);

3) la disposizione di cui all'art. 2, del D.M. n. 472/1998 è applicabile e non risulta essere stata oggetto di declaratoria di illegittimità: al riguardo, la declaratoria di illegittimità pronunciata dal giudice amministrativo in riferimento all'art. 2, del D.M. n. 468/1998 è irrilevante e non può essere estesa in via analogica al dettato del vigente art. 2 del D.M. n. 472/1998 (come sostituito dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 8 luglio 2010, n. 140). Conseguentemente, alcuna paventata violazione dei principi costituzionali può ravvisarsi nell'applicazione della citata disposizione normativa.

4) il sig. Giorgio Papa non ha trasmesso elementi utili a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato l'amministrazione straordinaria della BPB, limitandosi a riferire elementi circostanziali senza allegare documentazione comprovante le proprie osservazioni. I rilievi trasmessi di cui si è dato atto *supra* alla lettera D) sono infatti privi di riscontri documentali e pertanto inidonei a dimostrare l'estraneità del sig. Giorgio Papa ai fatti che hanno portato alla crisi della Banca.

Al contrario, in ragione dell'incarico di amministratore delegato e componente del consiglio di amministrazione e delle deleghe esercitate dal sig. Giorgio Papa sino al 3 dicembre 2018, risulta di tutta evidenza la non estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli artt. 70 e 98 del TUB, in ragione delle gravi perdite patrimoniali – in quanto, come si legge nel citato provvedimento adottato dalla Banca d'Italia del 13 dicembre 2019: « [omissis] »;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa funzioni di amministrazione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Giorgio Papa a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Bari S.c.p.a. e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva accertata;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Giorgio Papa, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Giorgio Papa, nato a Varese il 24 aprile 1956 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 30 luglio 2020

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Vicepresidente
Marco Tofanelli